



TRIBUNALE DI BARI

1^ SEZIONE CIVILE

Il Presidente

rilevato che in tutti i primi quattro martedì del mese è fissata davanti al collegio della Sezione I^ Civile udienza delegata per la trattazione dei divorzi su ricorso congiunto;

visto l'art. 83 d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e con le ulteriori modifiche introdotte con il d.l. n. 28/2020, convertito nella legge n. 70/2020 e da ultimo con l'art. 221 co 2° del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 17.07.2020 ed in vigore dal 19.07.2020;

rilevato, in particolare, che il comma 4 della norma suindicata consente al giudice, fino al 31.10.2020, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (c.d. trattazione scritta);

visto che le parole "15 ottobre 2020" contenute nell'art. 1 co 3° del D.L. 30/7/2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25/9/2020 n. 124, sono state sostituite dall'art. 1 co 3° del D.L. 7/10/2020 n. 125, con quelle "31 dicembre 2020";

rilevato che il rischio epidemiologico è ancora presente, e ciò consiglia di evitare l'affollamento del palazzo di giustizia;

DISPONE

che le cause fissate nelle udienze delegate di divorzi su ricorso congiunto da tenersi nelle giornate del martedì, a partire da quella del 3 novembre fino a quella del 22 dicembre 2020, si terranno "in assenza", quindi con udienza solo virtuale, e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, secondo le seguenti modalità:

1. acquisizione di una dichiarazione scritta delle parti, autenticata dai rispettivi avvocati e da depositare telematicamente entro le ore 12:00 del martedì antecedente il giorno di ciascuna udienza, con la quale esse insistono nella richiesta di

sentenza di divorzio alle condizioni indicate in ricorso, rinunciando a comparire personalmente per essere sentite, come dispone l'art. 4 co 16° L. n. 898/70 e successive modifiche;

2. successiva riserva per l'emissione della sentenza previa acquisizione del parere del P. M., impregiudicata la possibilità che la causa venga rimessa sul ruolo nel caso in cui le condizioni concordate siano ritenute dal Collegio in contrasto con gli interessi della prole minorenni, nel qual caso, rigettato il ricorso congiunto, gli atti saranno trasmessi al Presidente di sezione affinché applichi la procedura di cui al co 8° s.l.;
3. la decisione delle cause in camera di consiglio, su relazione del giudice delegato, avverrà ordinariamente "in presenza" ovvero, in alternativa, con collegamento su piattaforma TEAMS secondo le modalità già sperimentate, in ragione della situazione emergenziale in atto a quel momento;
4. in caso di mancato deposito nel termine suddetto della dichiarazione indicata al punto 1, il ricorso sarà dichiarato estinto e la causa cancellata dal ruolo.

DISPONE

che il presente decreto sia inserito nei singoli fascicoli e comunicato ai difensori delle parti, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione e che una copia venga pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 22/10/2020

Il Presidente
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 23 OTT. 2020

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Spaccavento